



Testo estratto dagli archivi del sistema [ItalggiureWeb](#) del [CED della Corte di Cassazione](#)

**REGIO DECRETO 10 LUGLIO 1924, n. 1226 (GU n. 190 del 13/08/1924)  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL  
REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 10 67, E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI RIFLETTENTI LE COMUNICAZIONI SENZA FILO.  
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.190 DEL 13 AGOSTO  
1924)**

PD: S9242218

URN: urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-10;1226

**Preambolo**

*VITTORIO EMANUELE III*

*PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA*

*VISTO IL R. DECRETO DELL'8 FEBBRAIO 1923, N. 1067;*

*VISTO IL R. DECRETO DEL 5 GIUGNO 1923, N. 1262;*

*VISTO IL R. DECRETO DEL 14 GIUGNO 1923, N. 1488;*

*VISTO IL R. DECRETO DEL 27 SETTEMBRE 1923, N. 2351;*

*VISTO IL R. DECRETO DEL 2 DICEMBRE 1923, N. 2644;*

*VISTO IL R. DECRETO DEL 9 DICEMBRE 1923, N. 2755;*

*VISTO IL R. DECRETO-LEGGE DEL 1 MAGGIO 1924, N. 655;*

*RICONOSCIUTA LA NECESSITÀ DI EMANARE LE NORME REGOLAMENTARI PER LA  
ESECUZIONE DEI SU INDICATI REGI DECRETI IN VIRTÙ DELLA FACOLTÀ CONCESSA AL  
REGIO GOVERNO CON L'ART. 22 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067;*

*SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;*

*SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE  
COMUNICAZIONI, DI CONCERTO CON I MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER LE FINANZE,  
PER L'ECONOMIA NAZIONALE, PER LA MARINA E PER LA GUERRA:*

*ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:*

**ARTICOLO UNICO.**

*È APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEI REGI DECRETI  
8 FEBBRAIO 1923, N. 1067; 5 GIUGNO 1923, N. 1262; 14 GIUGNO 1923, N. 1488;  
27 SETTEMBRE 1923, N. 2351; 2 DICEMBRE 1923, N. 2644; 9 DICEMBRE 1923, N.  
2755, E DEL R. DECRETO-LEGGE DEL 1 MAGGIO 1924, N. 655, RIFLETTENTI  
LE COMUNICAZIONI SENZA FILO, ANNESSO AL PRESENTE DECRETO,  
VISTO, D'ORDINE NOSTRO, DAL MINISTRO PROPONENTE.*

*ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO  
STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI  
DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI  
OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.*

*DATO A SAN ROSSORE, ADDÌ 10 LUGLIO 1924.*

*VITTORIO EMANUELE*

*MUSSOLINI - CIANO - DÈ STEFANI - NAVA -*

*DE REVEL - DI GIORGIO.*

*VISTO, IL GUARDASIGILLI: OVIGLIO.*

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 9 AGOSTO 1924.  
ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 227, FOGLIO 40. - GUALTIERI.

## **Annesso A**

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI REGI DECRETI 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067; 5 GIUGNO 1923, N. 1262; 14 GIUGNO 1923, N. 1488; 27 SETTEMBRE 1923, N. 2351; 2 DICEMBRE 1923, N. 2644; 9 DICEMBRE 1923, N. 2755, E DEL R. DECRETO-LEGGE 1 MAGGIO 1924, N. 655, RIFLETTENTI LE COMUNICAZIONI SENZA FILO.**

### **CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE NORME PER LE CONCESSIONI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE E DI QUELLE A ONDE GUIDATE.**

#### **ART. 1.**

SONO STAZIONI DI COMUNICAZIONI SENZA FILO PER SERVIZIO PUBBLICO QUELLE DELLE QUALI QUALSIASI PERSONA PUÒ GIOVARSI PER EFFETTUARE LA PROPRIA CORRISPONDENZA.

SONO STAZIONI DI COMUNICAZIONI SENZA FILO AD USO PRIVATO QUELLE CHE TRASMETTONO O RICEVONO SEGNALAZIONI SOLO PER USO DEL CONCESSIONARIO NEI LIMITI INDICATI NEL DECRETO DI CONCESSIONE, ESCLUSA QUALSIASI CORRISPONDENZA PER CONTO DI TERZI.

#### **ART. 2.**

PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE (TRASMETTENTI E RICEVENTI) AD USO PRIVATO NELL'INTERNO DEL REGNO (ESCLUSI I SERVIZI RADIOAUDITIVI CIRCOLARI O DI RADIOTELEGRAFIA CIRCOLARE PER QUALI SI APPLICA L'ART. 23 DEL PRESENTE REGOLAMENTO) I CANONI ANNUI DOVUTI DA CONCESSIONARI IN BASE ALL'ART. 7 DEL R. DECRETO N. 1067 DELL'8 FEBBRAIO 1923 SONO STABILITI SECONDO LE DISTANZE IN LINEA D'ARIA DELLE STAZIONI CORRISPONDENTI E SECONDO L'IMPORTANZA DELLE COMUNICAZIONI NEL MODO E NELLA MISURA QUI APPRESSO INDICATE:

FINO ALLA DISTANZA DI 100 KM, È STABILITO UN CANONE DI L. 15 PER CHILOMETRO; AL DI SOPRA DI 100 KM. L. 10 A CHILOMETRO PER OGNI CHILOMETRO O FRAZIONE IN PIÙ DEI 100.

I SUDDETTI CANONI POTRANNO ESSERE AUMENTATI DI UNA PERCENTUALE VARIABILE DAL 10 % AL 100 % SECONDO LA IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE.

DETTI CANONI NON POTRANNO IN OGNI CASO ESSERE INFERIORI A L. 300, NÉ SUPERIORI A L. 12,000 ANNUE.

NEL CASO CHE SIA RICHIESTA LA CONCESSIONE DI PIÙ STAZIONI FRA LORO DIRETTAMENTE COMUNICANTI, IL CANONE SARÀ STABILITO PRENDENDO PER BASE LA MEDIA DELLE DISTANZE CHE INTERCEDONO FRA LE STAZIONI CORRISPONDENTI, MOLTIPLICATA PER IL NUMERO

DELLE STAZIONI STESSE MENO UNA.

PER LE STAZIONI UNICAMENTE RICEVENTI AD USO PRIVATO (ESCLUSO QUELLO PER RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI) IL CANONE SARÀ FISSATO COL DECRETO DI CONCESSIONE ENTRO I LIMITI SUDDETTI.

SE LA CONCESSIONE RIGUARDA IMPIANTI SPERIMENTALI RICHIESTI DA CASE COSTRUTTRICI O FORNITRICI DI APPARECCHI PER COMUNICAZIONI SENZA FILO E DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL COLLAUDO DEI SUDDETTI APPARECCHI, IL CANONE ANNUO RESTA STABILITO IN L. 3000 PER OGNI IMPIANTO RELATIVO AL COLLAUDO DI SOLE STAZIONI RICEVENTI, E DA L. 5000 A L. 10,000 SE L'IMPIANTO SI RIFERISCE ANCHE AL COLLAUDO DI STAZIONI TRASMITTENTI.

NEL CASO SI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'IMPIANTO E L'USO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE TRASMITTENTI IN OCCASIONE DI MOSTRE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E COMMERCIALI, ECC. IL CANONE MENSILMENTE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO SARÀ:

DI L. 100 PER STAZIONI FINO ALLA POTENZA DI 50 WATT ALL'ANTENNA;

DI L. 200 PER STAZIONI FINO ALLA POTENZA DI 250 WATT ALL'ANTENNA;

DI L. 300 PER STAZIONI FINO ALLA POTENZA DI 500 WATT ALL'ANTENNA;

DI L. 400 PER STAZIONI FINO ALLA POTENZA DI 1.5 KW. ALL'ANTENNA;

DI L. 500 PER STAZIONI DI POTENZA SUPERIORE.

### **ART. 3.**

LE DOMANDE PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI STAZIONI RADIOELETTRICHE TERRESTRI SIA PER USO PUBBLICO CHE PRIVATO PER TRASMISSIONE O PER RICEVIMENTO, DOVRANNO ESSERE REDATTE SU CARTA DA BOLLO DA L. 3 E SARANNO DIRETTE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ELETTRICI.

ESSE OLTRE IL VISTO DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA OVE IL RICHIEDENTE RISIEDE, DOVRANNO CONTENERE:

LA INDICAZIONE PRECISA DEL RICHIEDENTE E DELLA SUA RESIDENZA,

LA INDICAZIONE SULLA NATURA E SULLO SCOPO DELLA CONCESSIONE (È ESCLUSA LA RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE) E SULLA LOCALITÀ DELL'IMPIANTO;

TUTTE LE INDICAZIONI OCCORRENTI PER POTER STABILIRE LA ENTITÀ DEL CANONE DA CORRISPONDERSI;

LE INDICAZIONI DEL PERIODO DI TEMPO PEL QUALE SI CHIEDE LA CONCESSIONE E QUELLO ENTRO IL QUALE SI ATTIVERANNO LA STAZIONE O LE STAZIONI;

IL PROGETTO DI MASSIMA DEGLI IMPIANTI CON GLI SCHEMI RELATIVI E

**CON LA INDICAZIONE DEI TIPO DEGLI APPARECCHI**

A CORREDO DELLA DOMANDA STESSA DOVRANNO ESSERE UNITI I SEGUENTI DOCUMENTI IN CARTA DA BOLLO DEBITAMENTE LEGALIZZATI:

- a) IL CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA;
- b) IL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE;
- c) IL CERTIFICATO DI BUONA CONDOTTA RILASCIATO DAL SINDACO DEL COMUNE IN CUI IL RICHIEDENTE HA LA SUA RESIDENZA.

SE LA CONCESSIONE È RICHIESTA DAL RAPPRESENTANTE DI UN ENTE O DA UNA SOCIETÀ COMMERCIALE, ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA UNA COPIA AUTENTICA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ENTE O DELLA SOCIETÀ E DELLO STATUTO DI ESSI, LA PROVA DELLA ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ LEGALMENTE RICHieste PERCHÉ LA COSTITUZIONE DELL'ENTE O DELLA SOCIETÀ SIA PERFETTA E LA PROVA ALTRESÌ CHE LA SOCIETÀ NON SOLO ABBA LA SEDE IN ITALIA ED I SOCI AMMINISTRATORI SIANO PER DUE TERZI DI NAZIONALITÀ ITALIANA, MA ABBA CAPITALE PREVALENTEMENTE ITALIANO. L'ACCERTAMENTO DI TALE ULTIMA CONDIZIONE SARÀ FATTO DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE, CON I MEZZI CHE SARANNO RITENUTI PIÙ OPPORTUNI.

I CERTIFICATI DI CITTADINANZA, DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO E DI BUONA CONDOTTA DOVRANNO ESSERE DI DATA NON ANTERIORE AI TRE MESI A QUELLA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

LE DOMANDE DI CONCESSIONE PER IMPIANTI DI COMUNICAZIONI SENZA FILO AD USO PUBBLICO A BORDO DELLE NAVI DEL COMMERCIO E DEGLI AEROMOBILI, INVECE DEI DOCUMENTI DI CUI SOPRA, DOVRANNO CONTENERE SOLTANTO:

- a) LA INDICAZIONE DELLA PERSONA, DELLA DITTA ARMATRICE O DELL'ENTE CHE FA LA DOMANDA E LA INDICAZIONE DELLA SUA RESIDENZA;
- b) LA INDICAZIONE DEL SISTEMA DI EMISSIONE ADOPERATO E DELLE SUE CARATTERISTICHE PRINCIPALI;
- c) IL PERIODO DI TEMPO PEL QUALE SI CHIEDE LA CONCESSIONE.
- d) TUTTE LE INDICAZIONI RICHIESTE DAL R. DECRETO-LEGGE N. 1786 DEL 5 DICEMBRE 1920.

ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE UNITA LA QUIETANZA DELLA SOMMA COSTITUENTE IL DEPOSITO CAUZIONALE DI L. 300.

QUANDO TRATTASI DI STAZIONI RICEVENTI PER USO ESCLUSIVO DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE, INVECE DELLA DISPOSIZIONE SUINDICATA VALGONO QUELLE DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

**ART. 4.**

LE CONCESSIONI INDICATE AGLI ARTICOLI PRECEDENTI POSSONO ESSERE SOSPESE O REVOCATE SENZA ALCUN COMPENSO NEI CASI DI CUI AI COMMA A) E B) DELL'ART. 10 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067 E NEI SEGUENTI:

1/A QUANDO IL CONCESSIONARIO ABBA PERDUTO LA CITTADINANZA ITALIANA, O, IN CASO DI SOCIETÀ O DI ENTI, QUANDO IL CAPITALE SOCIALE NON SIA PIÙ PREVALENTEMENTE ITALIANO O COMUNQUE LA SOCIETÀ VENGA MENO ALLE NORME STATUTARIE APPROVATE DAL MINISTERO;

2/A QUANDO IL CONCESSIONARIO TRASMETTA CORRISPONDENZA ABUSIVA DI SUO ARBITRIO E FACCIA SEGNALAZIONI CHE POSSANO ARRECARRE DANNO AGLI INTERESSI DELLO STATO O ADIBISCA LA PROPRIA STAZIONE ED USO DIVERSO DA QUELLO CONSIDERATO NEL DECRETO DI CONCESSIONE ED IN CASO DI STAZIONI AD USO PRIVATO PERMETTA CORRISPONDENZA PER CONTO DI TERZI;

3/A QUANDO RICORRANO I CASI PREVISTI DALL'ART. 64 COMMA D), DALL'ART. 65 COMMA D) E DALL'ART. 66 COMMA A) E B) DEL R. DECRETO N. 2960 DEL 30 DICEMBRE 1923 SULLO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

**ART. 5.**

QUALORA PER INADEMPIENZA O COMUNQUE PER COLPE DEI CONCESSIONARI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE TRASMITTENTI O RICEVENTI SI FACCIA LUOGO ALLA REVOCA DELLA CONCESSIONE, IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI POTRÀ INCAMERARE LA CAUZIONE PRESTATO DALLO STESSO CONCESSIONARIO, SENZA PREGIUDIZIO DELLE EVENTUALI AZIONI GIUDIZIARIE CHE VERSO DI LUI POSSONO COMPETERE ALL'AMMINISTRAZIONE O AI TERZI.

**ART. 6.**

NEL CASO DI ASSUNZIONE DELL'ESERCIZIO DELLE STAZIONI DA PARTE DEL GOVERNO, PREVISTA DALL'ART. 13 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067 ALL'ATTO DELLA CONSEGNA SARÀ REDATTO UN VERBALE DA CUI RISULTI LO STATO DI CONSERVAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI APPARATI.

ALLA RICONSEGNA, SE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE E LO STATO DEGLI APPARECCHI RISULTERANNO REGOLARI, NESSUNA INDENNITÀ SARÀ DOVUTA AL CONCESSIONARIO. IN CASO DIVERSO LO STATO CORRISPONDERÀ AL CONCESSIONARIO UN COMPENSO DA DETERMINARSI DAL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI, INTESO IL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA TECNICO-LEGALE ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO STESSO, SU PERIZIA TECNICA DI UN FUNZIONARIO ESPRESSAMENTE DELEGATO.

**ART. 7.**

NEI CASI DI CONCESSIONE DI STAZIONI PER SERVIZIO PUBBLICO, IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI HA FACOLTÀ DI FAR ASSISTERE, A SCOPO DI VIGILANZA, I PROPRI FUNZIONARI AI LAVORI DI COSTRUZIONE.

IL COLLAUDO DELLE SUDETTE STAZIONI, DA FARSI A SPESE DEL CONCESSIONARIO, SARÀ ESEGUITO DA UNA COMMISSIONE TECNICA NOMINATA DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. NESSUNA RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI GENERE ASSUME LO STATO PEL COLLAUDO E PER LA SORVEGLIANZA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SIA NEI RIGUARDI DEL CONCESSIONARIO, SIA NEI RIGUARDI DI TERZI.

#### **ART. 8.**

IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, INDIPENDENTEMENTE DAI POTERI CHE, A NORMA DELLE LEGGI VIGENTI, SPETTANO ALL'AUTORITÀ POLITICA LOCALE, HA IL DIRITTO DI CONTROLLO SU TUTTI GLI IMPIANTI RADIOELETTRICI. A TALE UOPO I FUNZIONARI AUTORIZZATI AVRANNO DIRITTO DI ACCEDERE NEI LOCALI DELLE STAZIONI DATE IN CONCESSIONE.

#### **ART. 9.**

LE LUNGHEZZE DI ONDA DA USARSI DA STAZIONI FISSE E MOBILI ADIBITE AL SERVIZIO RADIOTELEGRAFICO O RADIOTELEFONICO INTERNAZIONALE, VERRANNO SCELTE NELLE GAMME DI LUNGHEZZA DI ONDE CHE SARANNO STABILITE ALL'UOPO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PEI SERVIZI DI COMUNICAZIONI SENZA FILO E CHE SARANNO FISSATE IN SEGUITO AD ACCORDI PRESI CON LE VARIE AMMINISTRAZIONI ESTERE O CON I CONCESSIONARI DI STAZIONI ESTERE.

PEL SERVIZIO PUBBLICO E PRIVATO FRA STAZIONI FISSE NELL'INTERNO DEL REGNO LE LUNGHEZZE DI ONDE SARANNO SCELTE NELLE SEGUENTI GAMME:

DA 0 A 200 METRI

DA 370 A 475 METRI

DA 950 A 1050 METRI

DA 1610 A 1750 METRI

DA 2850 A 3300 METRI

DA 3900 A 4800 METRI

PER LE STAZIONI RADIOELETTRICHE PRIVATE A SCOPO DI STUDIO O DI DILETTO, LA LUNGHEZZA DI ONDA DA IMPIEGARE SARÀ FISSATA NELL'ATTO DI CONCESSIONE E LA POTENZA DEL GENERATORE NON POTRÀ SUPERARE I 30 WATT. TALE LIMITE NON RIGUARDA GLI ISTITUTI SCIENTIFICI GOVERNATIVI O PAREGGIATI.

I TIPI DI STAZIONI DA IMPIEGARSI AD USO PRIVATO SONO SOLTANTO

QUELLI AD ONDE PERSISTENTI.

LA POTENZA MASSIMA DEGLI IMPIANTI PRIVATI FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CONSIDERATI NEGLI ARTICOLI 21 E 22 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SARÀ STABILITA DI VOLTA IN VOLTA NEL DECRETO DI CONCESSIONE.

**ART. 10.**

PER STABILIRE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PRIVATI IN TUTTI I CASI NON CONSIDERATI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, SARANNO PRESI ACCORDI DI VOLTA IN VOLTA TRA I MINISTERI DELLE COMUNICAZIONI, GUERRA, MARINA ED IL COMMISSARIATO DI AERONAUTICA.

**ART. 11.**

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E, IN PARTICOLARE, LA POTENZA E LA LUNGHEZZA D'ONDA INDICATA NEI PRECEDENTI ARTICOLI, SONO SOGGETTE A VARIAZIONI IN DIPENDENZA DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI E DELLE MODIFICAZIONI PORTATE NEGLI IMPIANTI STATALI IN CONSEGUENZA DEI PROGRESSI DELLA TECNICA RADIOELETTRICA O DELLE ESIGENZE MILITARI.

TALI VARIANTI SARANNO DETERMINATE DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DI CONCERTO COI MINISTERI DELLA GUERRA E DELLA MARINA E DEL COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA.

**ART. 12.**

NEL DECRETO DI CONCESSIONE SARANNO STABILIRE OPPORTUNE DISPOSIZIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI, ALLO SCOPO DI EVITARE I DISTURBI CHE DALL'ESERCIZIO DELLE STAZIONI CONCESSE PER SERVIZIO PUBBLICO, PER USO PRIVATO O SOTTO QUALSIASI FORMA GESTITE OD USATE DA PRIVATI EVENTUALMENTE DERIVINO AI PROPRI SERVIZI OD A QUELLI DI ALTRI CONCESSIONARI

IN TALI DISPOSIZIONI POTRANNO ESSERE COMPRESI LE LIMITAZIONI DI ORARIO DI ESERCIZIO, IL DIVIETO DELL'USO DI ALCUNI APPARATI RICEVENTI A REAZIONE ED ANCHE LA SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLE STAZIONI CONCESSE PEL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO ALLA RIMOZIONE DEI DISTURBI.

LA ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUDDETTE E DELLE EVENTUALI MODIFICHE, TRASFORMAZIONI O SPOSTAMENTI DELLE STAZIONI CONCESSE IN QUANTO ORDINATA AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DOVRÀ AVER LUOGO ESCLUSIVAMENTE A SPESE DEL CONCESSIONARIO.

**ART. 13.**

TUTTE LE CONCESSIONI O LICENZE SIA DI STAZIONI TRASMITTENTI SIA DI STAZIONI RICEVENTI, SI INTENDONO SEMPRE ACCORDATE SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI E SOTTO LA OSSERVANZA DI TUTTE LE LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI O CHE VENISSERO IN SEGUITO

EMANATI.

**ART. 14.**

TUTTI I CONCESSIONARI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE DEBONO SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI GLI ORARI DI SERVIZIO, NÉ AD ESSI POTRANNO PORTARE ALCUNA VARIANTE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE. IL MINISTERO PUÒ IMPORRE LIMITAZIONI DI ORARIO QUANDO CIÒ SIA RICHIESTO DA RAGIONI TECNICHE O DA INTERESSI DELLO STATO. PER LE STAZIONI STATALI GLI ORARI DI SERVIZIO DOVRANNO ESSERE CONCORDATI FRA LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

È VIETATO ALLE NAVI DEL COMMERCIO E DA DIPORTO DI SERVIRSI DELLE PROPRIE STAZIONI RADIOTELEGRAFICHE O RADIOTELEFONICHE QUANDO SI TROVINO ALL'ANCORAGGIO NELLE ACQUE DELLO STATO, O SIANO IN PARTENZA, SALVO PER AVVISO E RICHIESTA DI SOCCORSO, IN CASI DI PERICOLO, OVVERO PER MOTIVI DI URGENZA NELLA PRIMA MEZZ'ORA DOPO L'ARRIVO O QUANDO LE COMUNICAZIONI CON LA TERRA SIANO IMPEDITE DA FORZA MAGGIORE O VIETATE PER MISURE SANITARIE.

I TRASGRESSORI DI TALE DISPOSIZIONE INCORRERANNO NELLE PENE COMMUNATE DAGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067.

**ART. 15.**

I CERTIFICATI DI ABILITAZIONE CONTEMPLATI NELL'ART. 17 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SARANNO RILASCIATI DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI MEDIANTE ESAME SUL PROGRAMMA DI CUI ALL'ALLEGATO A.

IL CERTIFICATO NON È RICHIESTO AI CONCESSIONARI DI SOLE STAZIONI RICEVENTI ED È OBBLIGATORIO PEL SOLO PERSONALE OPERATORE DI STAZIONI TRASMITTENTI DI QUALSIASI NATURA ESCLUSE QUELLE DELLE NAVI PER LE QUALI RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO N. 2223 DEL 4 NOVEMBRE 1919 RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI CERTIFICATI INTERNAZIONALI DI RADIOTELEGRAFISTA.

SONO DISPENSATI DALL'ESAME COLORO CHE SONO MUNITI DI BREVETTO, O DI ALTRO CERTIFICATO UFFICIALE RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE A GIUDIZIO INSINDACABILE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, ED IN PARTICOLARE I MILITARI DELLA REGIA MARINA CHE ABBIANO SUPERATO FAVOREVOLMENTE GLI ESAMI DEL CORSO COMPLEMENTARE PRESSO LA REGIA SCUOLA SEMAFORISTI O DI ALTRA SCUOLA GOVERNATIVA RICONOSCIUTA EQUIPOLLENTE.

IL PERSONALE TECNICO DIRIGENTE DELLE STAZIONI TRASMITTENTI DATE IN CONCESSIONE POTRÀ ESSERE DISPENSATO DALL'ESAME STESSO, MEDIANTE L'ESIBIZIONE DI TITOLI DI STUDIO O PROFESSIONALI RICONOSCIUTI SUFFICIENTI DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

GLI ESAMI SARANNO FATTI PRESSO UNA COMMISSIONE NOMINATA DAL



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

LA COMMISSIONE SI RADUNERÀ NORMALMENTE NEI PRIMI GIORNI DEI MESI DI FEBBRAIO, MAGGIO, AGOSTO E NOVEMBRE, E, SE NECESSARIO, IN SESSIONI STRAORDINARIE.

I CANDIDATI PER ESSERE AMMESSI AGLI ESAMI DOVRANNO FAR PERVENIRE IN TEMPO UTILE UNA DOMANDA IN CARTA DA BOLLO DA L. 3 INDIRIZZATA ALL'ISTITUTO SUPERIORE P.T.T. CORREDATA DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

TITOLO DI STUDIO (NON INFERIORE ALLA LICENZA ELEMENTARE O TITOLO EQUIPOLLENTE);

ATTO DI NASCITA IN COPIA AUTENTICA, DAL QUALE RISULTI CHE L'ASPIRANTE ABBIA COMPIUTO IL 18/A ANNO E NON SORPASSATO IL 45/A ANNO DI ETÀ;

CERTIFICATO PENALE, IN DATA NON ANTERIORE DI DUE MESI A QUELLA DELLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO;

CERTIFICATO DI BUONA CONDOTTA E MORALITÀ RILASCIATO DAL SINDACO DEL COMUNE NEL QUALE L'ASPIRANTE HA RESIDENZA;

EVENTUALI CERTIFICATI COMPROVANTI LA CONOSCENZA DELLA RADIOTELEGRAFIA E DI LINGUE ESTERE;

CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA.

TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE PRODOTTI IN CARTA DA BOLLO E DEBITAMENTE LEGALIZZATI. GLI ASPIRANTI NON RICONOSCIUTI IDONEI NON POTRANNO RIPRESENTARSI A NUOVA PROVA SE PRIMA NON SIANO TRASCORSI ALMENO SEI MESI DALLA DATA DEL PRIMO ESAME.

#### **ART. 16.**

AL PERSONALE COMUNQUE ADIBITO AL SERVIZIO DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE È FATTO OBBLIGO ASSOLUTO DI MANTENERE IL SEGRETO D'UFFICIO.

STAZIONI RADIOELETTRICHE AD ONDE GUIDATE.

#### **ART. 17.**

SONO IMPIANTI TELEGRAFICI E TELEFONICI A ONDE GUIDATE QUELLI CHE IMPIEGANO CORRENTI AD ALTA FREQUENZA MODULATE PROPAGANTESI LUNGO CONDUTTORI METALLICI.

#### **ART. 18.**

LA POTENZA MASSIMA E LA LUNGHEZZA DI ONDA DA USARE IN CIASCUN IMPIANTO A ONDE GUIDATE SARANNO STABILITE DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI NEL DECRETO DI CONCESSIONE.

VERIFICANDOSI DISTURBI LE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DOVRANNO ESSERE VARIATE A RICHIESTA DEL MINISTERO.

**ART. 19.**

I CONCESSIONARI DEGLI IMPIANTI A ONDE GUIDATE SARANNO LEGALMENTE RESPONSABILI DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI STESSI E DELLE SUE CONSEGUENZE COMPRESI GLI EVENTUALI DANNI ED INFORTUNI AL PERSONALE DIPENDENTE ED A TERZI.

**ART. 20.**

I CONCESSIONARI DI IMPIANTI A ONDE GUIDATE PER SERVIZIO PUBBLICO PAGANO I CANONI STABILITI DALL'ART. 9 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, NUMERO 1067, E CHE SARANNO FISSATI NEL DECRETO DI CONCESSIONE. PER GLI IMPIANTI AD USO PRIVATO I CONCESSIONARI PAGANO I CANONI STABILITI DALL'ART. 5 DEL R. DECRETO-LEGGE N. 655 DEL 1 MAGGIO 1924.

**CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PEI SERVIZI RADIOTELEGRAFICI E DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE.**

**ART. 21.**

S'INTENDE PER SERVIZIO DI RADIOTELEGRAFIA CIRCOLARE QUELLO CHE VIENE EFFETTUATO PER MEZZO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE DESTINATE A COMUNICARE AL PUBBLICO O A SPECIALI ABBONATI PER MEZZO DI SEGNALI TELEGRAFICI NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E DI CARATTERE COMMERCIALE.

PER LA CONCESSIONE DI TALI STAZIONI RADIOTELEGRAFICHE TRASMITTENTI E RICEVENTI, VALGONO TUTTE LE NORME STABILITE NEL CAPO I DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SALVO PER QUANTO CONCERNE I CANONI.

S'INTENDE PER SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE QUELLO EFFETTUATO PER MEZZO DI STAZIONI RADIOTELEFONICHE DESTINATE A COMUNICARE AL PUBBLICO CONCERTI MUSICALI, AUDIZIONI TEATRALI, CONFERENZE, PREDICHE, DISCORSI, LEZIONI E SIMILI, NONCHÉ NOTIZIE; QUESTE ULTIME PERÒ CON LE GARANZIE DA DETERMINARSI NEL DECRETO DI CONCESSIONE.

PER LA CONCESSIONE DI STAZIONI TRASMITTENTI RADIOTELEGRAFICHE VALGONO LE NORME STABILITE NEL CAPO I DEL PRESENTE REGOLAMENTO SALVO PER QUANTO CONCERNE I CANONI. PER LE STAZIONI ESCLUSIVAMENTE RICEVENTI PROVVEDONO GLI ARTICOLI SEGUENTI.

LE STAZIONI ADIBITE AL SERVIZIO RADIOTELEGRAFICO E DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE NON POSSONO TRASMETTERE CORRISPONDENZE PER CONTO DI TERZI.

LE SUDDETTE STAZIONI PER SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE POTRANNO ANCHE FARE SERVIZIO DI PUBBLICITÀ E SUI PROVENTI LORDI

DEL MEDESIMO DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI UNA PERCENTUALE CHE SARÀ FISSATA NEL DECRETO DI CONCESSIONE.

**ART. 22.**

I SERVIZI DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE POSSONO ESSERE REGIONALI E NAZIONALI.

IL SERVIZIO REGIONALE COMPRENDE PIÙ PROVINCE, QUELLO NAZIONALE È ESTESO A TUTTO IL TERRITORIO DEL REGNO.

LE STAZIONI PER SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE REGIONALE NON DOVRANNO ESSERE PIÙ DI SEI, ESCLUSE LE EVENTUALI STAZIONI RIPETITRICI.

**ART. 23.**

IL CANONE DI CONCESSIONE PER L'IMPIANTO ED ESERCIZIO DI CIASCUNA STAZIONE TRASMITTENTE DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE O DI RADIOTELEGRAFIA CIRCOLARE VERRÀ FISSATO NEL DECRETO DI CONCESSIONE A NORMA DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO-LEGGE N. 655 DEL 1 MAGGIO 1924.

**ART. 24.**

LA CONCESSIONE DI STAZIONI TRASMITTENTI PEI SERVIZI DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE SIA NAZIONALE, SIA REGIONALE, POTRÀ ESSERE ACCORDATA DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ALLA DITTA CHE OFFRIRÀ LE MAGGIORI GARANZIE DI CAPACITÀ FINANZIARIA E TECNICA, OLTRE ALLE ALTRE CONDIZIONI CHE SARANNO STABILITE NEL BANDO DI CONCORSO.

**ART. 25.**

LE NOTIZIE DI CARATTERE CIRCOLARE PREDISPOSTE DAL CONCESSIONARIO PER LA DIRAMAZIONE DOVRANNO OTTENERE IL VISTO PREVENTIVO DELL'AUTORITÀ POLITICA LOCALE.

A TAL UOPO, ESCLUSIVAMENTE A SPESE DEL CONCESSIONARIO, UN FUNZIONARIO COMPETENTE SARÀ DISTACCATO PRESSO LA STAZIONE TRASMITTENTE.

NON OCCORRE IL VISTO PREVENTIVO DELL'AUTORITÀ POLITICA PER LA TRASMISSIONE DELLE SUDETTE NOTIZIE ALLORQUANDO QUESTE SIANO FORNITE DALL'AGENZIA CHE SARÀ ALL'UOPO DESIGNATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL CONCESSIONARIO HA L'OBBLIGO DI TENERE UN REGISTRO SUL QUALE DOVRÀ ESSERE PRESA NOTA DI TUTTE LE TRASMISSIONI EFFETTUATE GIORNALMENTE.

TALE REGISTRO DOVRÀ ESSERE, A RICHIESTA, ESIBITO AI FUNZIONARI INCARICATI DEL CONTROLLO.

**ART. 26.**

GLI ORARI DELLE COMUNICAZIONI GRATUITE CHE IL CONCESSIONARIO A TERMINI DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO-LEGGE, N. 655, DEL 1 MAGGIO 1924 È TENUTO AD ESEGUIRE PER CONTO DELLO STATO POTRANNO, SU RICHIESTA DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, ESSERE OPPORTUNAMENTE VARIATI IN MODO DA DARE AL SERVIZIO GOVERNATIVO LA MASSIMA EFFICIENZA SENZA DISORGANIZZARE IL SERVIZIO DEL CONCESSIONARIO. IN CASO DI URGENZA PERÒ DETTE COMUNICAZIONI GRATUITE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE ANCHE NELLE ORE STABILITE PER LE DIRAMAZIONI AL PUBBLICO.

IL TEMPO IMPIEGATO PER QUESTE TRASMISSIONI URGENTI SARÀ DETRATTO DALLE DUE ORE STABILITE PER LE COMUNICAZIONI GOVERNATIVE.

**ART. 27.**

CHIUNQUE INTENDA RICEVERE LE TRASMISSIONI RADIOAUDITIVE CIRCOLARI DEVE ESSERE MUNITO DI APPOSITA LICENZA DA RILASCIARSI DAGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA CONTRO ESIBIZIONE DI UN CERTIFICATO DEL CONCESSIONARIO DELLE STAZIONI TRASMITTENTI PER I SERVIZI SUDETTI ATTESTANTE L'AVVENUTA STIPULAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI ABBONAMENTO.

LA SUDETTA LICENZA, LA CUI VALIDITÀ DOVRÀ CORRISPONDERE ALLA DURATA DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO, È SOGGETTA PER UNA VOLTA TANTO ALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI L. 25 A FAVORE DELLO STATO E A UN DIRITTO DI L. 50 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO GIUSTA L'ART. 3 DEL R. DECRETO-LEGGE, N. 655, DEL 1 MAGGIO 1924.

IL CONCESSIONARIO DEVE DICHIARARE SUL CERTIFICATO RILASCIATO ALL'UTENTE DI AVERE GIÀ INTROITATO IL PROPRIO DIRITTO DI L. 50.

TALE TASSA E TALE DIRITTO SONO A CARICO ESCLUSIVO DELL'UTENTE. LA TASSA DI LICENZA DEVE ESSERE PAGATA MEDIANTE APPLICAZIONE DI UNA CORRISPONDENTE MARCA PER ATTI AMMINISTRATIVI SUL CERTIFICATO DELLO STIPULATO CONTRATTO.

L'ANNULLAMENTO DELLA MARCA VIENE ESEGUITO COL TIMBRO D'UFFICIO A CURA DEGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA.

PER GLI UFFICI GOVERNATIVI E GLI ISTITUTI DI CUI ALL'ART. 1 DEL R. DECRETO-LEGGE, N. 655, DEL 1 MAGGIO 1924 LA LICENZA VIENE RILASCIATA GRATUITAMENTE DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ANZICHÈ DAGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA.

I RIVENDITORI DI APPARECCHI E DI MATERIALE RADIOELETTRICO DEVONO PRENDERE NOTA, SU APPOSITO REGISTRO BOLLATO, DA ESIBIRE AD OGNI RICHIESTA DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE, DEL NOME, COGNOME, DOMICILIO, RESIDENZA DELL'ACQUIRENTE, DEL NUMERO E DATA DELLA LICENZA, NONCHÉ DEL TIPO DELL'APPARECCHIO VENDUTO.

GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA PARTECIPERANNO MENSILMENTE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI L'AMMONTARE DELLE TASSE DI LICENZA DA CIASCUNO DI ESSI INTROITATO.

LA LICENZA PER UNA STAZIONE RADIOELETTRICA RICEVENTE DESTINATA AD ESCLUSIVO USO DI RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI, POTRÀ ESSERE ACCORDATA ANCHE A STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA PURCHÈ IL CONTRATTO DI ABBONAMENTO SIA ACCOMPAGNATO DAL NULLA OSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DA UN CERTIFICATO ATTESTANTE LA MORALITÀ DEL RICHIEDENTE RILASCIATO SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DEL CONSOLE DELLA NAZIONE ALLA QUALE IL RICHIEDENTE APPARTIENE E SEMPRECHÈ IL CITTADINO STRANIERO RICHIEDENTE APPARTENGA AD UNO STATO CHE USI LO STESSO TRATTAMENTO AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NELLO STATO MEDESIMO.

#### **ART. 28.**

IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI BOLLO SUGLI APPARECCHI RICEVENTI STABILITO DALL'ART. 4 DEL R. DECRETO-LEGGE, N. 655 DEL 1 MAGGIO 1924, DEVE ESSERE FATTO MEDIANTE APPLICAZIONE DI MARCHE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLO STESSO FOGLIO SUL QUALE IL CONCESSIONARIO DEI SERVIZI DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE RILASCIA AL VENDITORE DEGLI APPARECCHI LA RICEVUTA DEL DIRITTO AD ESSO ATTRIBUITO PER LA VENDITA DEGLI APPARECCHI STESSI.

L'ANNULLAMENTO DELLE MARCHE DEVE ESSERE ESEGUITO A CURA DELL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA PRIMA DELL'APPLICAZIONE SUGLI APPARECCHI RICEVENTI DEL MARCHIO O CONTRASSEGNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL R. DECRETO-LEGGE SU CITATO.

L'APPLICAZIONE DEL BOLLO DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO DEVE ESSERE PROMOSSA DA CHI INTENDE DI METTERE IN VENDITA GLI APPARECCHI. LA SPESA PER L'APPLICAZIONE SUDETTA E QUELLA EVENTUALE PER L'ACCESSO DEL FUNZIONARIO TECNICO DI FINANZA AL LUOGO DOVE GLI APPARECCHI SI TROVANO, SONO A CARICO DEL RICHIEDENTE.

#### **ART. 29.**

QUALORA IL CONCESSIONARIO DI STAZIONI DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE EFFETTUI CORRISPONDENZA PRIVATA PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, TRASMETTA QUOTAZIONI DI BORSA OVVERO ESEGUISCA TRASMISSIONI DI NOTIZIE FALSE O TENDENZIOSE, LE QUALI PERTURBINO L'ORDINE PUBBLICO O SIANO COMUNQUE DANNOSE ALLO STATO O AGLI INTERESSI DI PRIVATI CITTADINI, POTRÀ ESSERE TEMPORANEAMENTE SOSPESO CON DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, DALL'ESERCIZIO DELLE STAZIONI E, NEI CASI PIÙ GRAVI, DICHIARATO DECADUTO DALLA CONCESSIONE STESSA, SENZA PREGIUDIZIO DELLE PENALITÀ CUI POTRÀ ANDARE INCONTRO E DEI RISARCIMENTI CUI POSSA ESSERE EVENTUALMENTE TENUTO DIRETTAMENTE VERSO I TERZI E VERSO L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE.

#### **ART. 30.**

LA LUNGHEZZA D'ONDA DA ASSEGNARE A CIASCUNA STAZIONE TRASMITTENTE DESTINATA AL SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE DOVRÀ ESSERE COMPRESA NELLA GAMMA FRA 370 E 475 METRI.

#### **ART. 31.**

GLI AEREI DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DESTINATE SOLTANTO ALLA RICEZIONE DELLE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI DOVRANNO ESSERE UNIFILARI E DELLA LUNGHEZZA DI 30 METRI.

PER AEREI PIÙ CORTI È CONSENTITO L'USO DI PIÙ FILI.

IL SOSTEGNO DELL'AEREO NON DOVRÀ AVERE UN'ALTEZZA MAGGIORE DI 5 METRI SE SISTEMATO SU TETTI DI EDIFICI O SU TERRAZZE; O UN'ALTEZZA NON MAGGIORE DI 8 METRI SE SISTEMATO SU APPOGGI FISSI AL SUOLO.

IL FILO DELL'AEREO POI NON DOVRÀ IN MASSIMA ATTRAVERSARE STRADE, NÉ INCROCIARE, ED ESSERE SISTEMATO SOPRA O SOTTO FILI TELEGRAFICI, TELEFONICI O DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA.

I SOSTEGNI DOVRANNO ESSERE SALDAMENTE FISSATI AGLI EDIFICI ED IN OGNI MODO NON DOVRANNO ARRECARRE DANNO PERICOLO O CREARE DISTURBI A PERSONE O A MANUFATTI.

DEVE ESSERE PREVEDUTA LA POSSIBILITÀ DI COLLEGARE IL FILO AEREO ALLA TERRA IN CASO DI TEMPORALE. TALE PRECAUZIONE È SPECIALMENTE DA OSSERVARSI PER GLI AEREI INSTALLATI IN VILLE ISOLATE E SITUATE IN LUOGHI ELEVATI.

#### **ART. 32.**

LE GAMME DELLE LUNGHEZZE D'ONDA PER LA RICEZIONE DELLE QUALI GLI APPARECCHI DESTINATI ALLA RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE DEVONO ESSERE ADATTI, NONCHÉ TUTTE LE NORME TECNICHE CUI GLI APPARATI STESSI DEVONO SODDISFARE PER EVITARE RECIPROCI DISTURBI, SARANNO STABILITI CON DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI INTESO IL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA TECNICO-LEGALE.

#### **ART. 33.**

NESSUN TIPO DI APPARECCHIO POTRÀ ESSERE MESSO IN VENDITA SENZA LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. A TAL FINE LE DITTE DOVRANNO PRESENTARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P.T.T. I RELATIVI CAMPIONI MUNITI DI SCHEMI DI PRINCIPIO E DI MONTAGGIO CON LA INDICAZIONE DELLE COSTANTI ELETTRICHE.

I CAMPIONI APPROVATI, SUI QUALI SARÀ APPLICATO DALL'ISTITUTO UNO SPECIALE BOLLO, DOVRANNO ESSERE CONSERVATI DALLA DITTA, SENZA INTRODURVI MODIFICAZIONI.

IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI AVRÀ FACOLTÀ DI ACCERTARE IN

QUALSIASI MOMENTO SE GLI APPARECCHI IN VENDITA SIANO CONFORMI AI CAMPIONI. NEL CASO IN CUI DIFFERISSELO NELLO SCHEMA E NELLE COSTANTI DAI CAMPIONI MEDESIMI, IL SUDETTO MINISTERO AVRÀ IL DIRITTO DI FARNE SOSPENDERE LA COSTRUZIONE O LA VENDITA.

LA PRESENTAZIONE DEL CAMPIONE DOVRÀ ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTI QUALI PARTI VERRANNO IMPORTATE DALL'ESTERO E CIÒ AI FINI DEL PENULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO-LEGGE N. 655 DEL 1 MAGGIO 1924.

#### **ART. 34.**

L'APPROVAZIONE DEI CAMPIONI NON IMPLICA ALCUNA RESPONSABILITÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CIÒ CHE CONCERNE LA BONTÀ DEL FUNZIONAMENTO E L'ATTITUDINE DEL RICEVITORE ED ESSERE IMPIEGATO PER DETERMINATE RICEZIONI.

IN PARTICOLARE L'AMMINISTRAZIONE NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER LA EVENTUALE INFRAZIONE DI BREVETTI, NELLA QUALE I COSTRUTTORI POTESSERO INCORRERE.

#### **ART. 35.**

COL CONCEDERE LE LICENZE DI ESERCIZIO DELLE STAZIONI RICEVENTI LO STATO NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI DI QUALSIASI NATURA OD ENTITÀ CHE POTESSERO DETERMINARSI IN CONFRONTO DI CHICCHESIA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO O COMUNQUE PER FATTI DERIVANTI DALLE STAZIONI RICEVENTI CONCESSE.

IN PARTICOLARE GLI ATTACCHI DELL'AEREO DEBONO ESSERE SEMPRE FATTI CON L'ACQUIESCENZA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DELLO STABILE AL QUALE SONO APPLICATI.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

TUTTE LE AUTORIZZAZIONI FINORA DATE A PRIVATI DI USARE STAZIONI RADIOELETTRICHE RICEVENTI SARANNO VALIDE FINO A 30 GIORNI DOPO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO.

VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE:

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI:

CIANO.

---

## **Annesso B**

**ALLEGATO A. ESAME ORALE FENOMENI ELETTROSTATICI - TENSIONE - FORZA ELETTRICA - COEFFICIENTE DIELETTRICO - RIGIDITÀ, CAPACITÀ ED ACCOPPIAMENTO DEI CONDENSATORI. FORZA ELETTROMOTRICE - CORRENTE**

**ELETTRICA - EFFETTI PRINCIPALI DELLA CORRENTE ELETTRICA, RESISTENZA - LEGGE DI OHM E DI JOULE - CIRCUITI DERIVATI - RESISTENZA DI ISOLAMENTO - MATERIALI ISOLANTI. FENOMENI MAGNETICI-ISTERESI - SOLENOIDI - ELETTRICALAMITE. FORZA MAGNETOMOTRICE - FLUSSO MAGNETICO. CAMPI VARIABILI - INDUZIONE - AUTOINDUZIONE. COSTANTE DI TEMPO - ROCCHETTO DI RUHMKORFF - SCINTILLA DI APERTURA - INTERRUTTORI. CORRENTI ALTERNATE - GRANDEZZE SINUSOIDALI - PERIODO - FREQUENZA - PULSAZIONE, DIFFERENZA DI FASE - VALORE EFFICACE, VALORE MEDIO. CIRCUITI COMPREDENTI RESISTENZA, AUTOINDUZIONE E CAPACITÀ - RESISTENZA EFFETTIVA - REATTANZA - IMPEDENZA, FATTORE DI POTENZA, RISONANZA. CORRENTE BIFASE E TRIFASE. MOTORI E DINAMO A CORRENTE CONTINUA - ALTERNATORI, MOTORI A CORRENTE ALTERNATA - TRASFORMATORI, RADDRIZZATORI, MOLTIPLICATORI DI FREQUENZA. PILE ED ACCUMULATORI, MANUTENZIONE - TELEGRAFO MORSE - STRUMENTI DI MISURA. EFFETTI FISIologici DELL'ALTA TENSIONE - PERICOLI DELL'ALTA TENSIONE E PRECAUZIONI DA PRENDERE. MOTORI TERMICI - FUNZIONAMENTO DEI MOTORI A SCOPPIO A 4 E A 2 TEMPI - MOTORI DIESEL - MANUTENZIONE. OSCILLAZIONI ELETTRICHE - CARATTERISTICHE - GENERAZIONE CIRCUITI APERTI E CHIUSI, ACCOPPIAMENTO. ONDE ELETTROMAGNETICHE - PROPAGAZIONE. AEREI - CARATTERISTICHE - TERRE. CIMOSCOPI - RISONANZE - BATTIMENTI. SCHEMI DEI VARI APPARATI RADIOTELEGRAFICI - FUNZIONE E PROPRIETÀ DEI VARI ORGANI - REGOLAZIONE - RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI. MISURE SPECIALI DI RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA. PRECAUZIONI DA PRENDERE PER EVITARE DANNO ALLE PERSONE E ALLE COSE DURANTE LA TRASMISSIONE. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI CIRCUITI OSCILLATORI. NORME GENERALI PER L'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOTELEGRAFICHE AD USO PUBBLICO.**

**omissis**

---

## **Annesso C**

**CONVENZIONE RADIOTELEGRAFICA INTERNAZIONALE E RELATIVO REGOLAMENTO. TERMINI ABBREVIATI CONVENZIONALI. DOVERI DEL RADIOTELEGRAFISTA PER CIÒ CHE SI RIFERISCE AL SERVIZIO RADIOTELEGRAFICO. SEGRETO PROFESSIONALE. PROVA PRATICA PROVA PRATICA DI TRASMISSIONE MORSE E DI RICEVIMENTO A UDITO DI SEGNALI RADIOTELEGRAFICI MORSE. LA DURATA DI CIASCUNA PROVA NON SARÀ INFERIORE A DIECI MINUTI. IL CANDIDATO DOVRÀ RAGGIUNGERE UNA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE E DI RICEZIONE AURICOLARE, NON INFERIORE A 21 PAROLE AL MINUTO, CALCOLANDO LA PAROLA COMPOSTA IN MEDIA DI 5 CARATTERI. VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE: IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI: CIANO**

**omissis**

---